



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 615 del 22/10/2021

Oggetto: ADEGUAMENTO RILEVATORI DI PRESENZA CON LETTORE DI CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS). AFFIDAMENTO..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n.37 del 28/12/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo n. 267/2000;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 22.04.2021 esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2021;

ATTESO

- che con D.L. del 21 settembre 2021, n.127 è stato stabilito che, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza stabilito al 31/12/2021 (salvo proroghe), l'accesso ai luoghi di lavoro può avvenire solo con Certificazione Verde (green pass);
- che con successivo DPCM in data 12 ottobre 2021 sono state emanate le linee guida "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale";

- che le predette Linee Guida prevedono testualmente che “il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro”;
- che pertanto è necessario provvedere in tempi brevi alla integrazione dell'attuale sistema di rilevazione di presenza installato presso il Comune con due lettori di green pass, per le due sedi di Piazza Vittorio Veneto e Via De Mohr, per la verifica della validità della certificazione verde ed inibisca la rilevazione della presenza in caso di assenza della certificazione stessa. I due apparati consentiranno il controllo anche per ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione;

DATO ATTO

- che la Ditta Softer Group srl, via Monti Lepini 1 - 20137 MILANO, che ha fornito e mantiene il sistema di rilevazione presenze del Comune, ha fornito un preventivo che prevede, per le sedi comunali di Piazza Vittorio Veneto e di via De Mohr l'installazione di
 - n.2 rilevatori di green pass al costo di € 300,00 oltre IVA cadauno
 - n.2 rilevatori di presenza in sostituzione di quelli esistenti non adatti all'adeguamento richiesto con l'installazione del green pass al costo di € 1.000,00 oltre IVA cadauno
 - costi di installazione pari a una giornata di lavoro da quantificare a consuntivo con un massimo di € 550,00 oltre IVA
 per un costo complessivo di € 3.150,00 oltre IVA
- che non sussistono rischi di interferenza per eventuale redazione del DUVRI;
- che il materiale e i servizi da fornire e i tempi di esecuzione sono indicati nell'allegato foglio condizioni
- che non esistono Decreti in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
- che in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni in quanto l'implementazione con i lettori di green pass deve essere compatibile con il software gestionale della rilevazione presenze e pertanto non può essere affidata ad altro fornitore;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni,

introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77;

- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- che l'importo relativo all'acquisizione della fornitura in oggetto pur risultando di importo inferiore ad € 5.000,00 ed essendo di natura informatica rientra tra quelli per cui è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per la fornitura in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia della fornitura in oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

DATO ATTO che l'affidamento avverrà tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del D.lgs. n. 50/2016 per la compatibilità con il software di rilevazione presenze esistente e che è stata attivata sul MEPA la procedura n. 1875001;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Softer Group srl, via Monti Lepini 1 - 20137 MILANO la fornitura sopra indicata , per un importo di € 3.150,00 oltre IVA;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida dell'Anac n. 4 sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria e che stato acquisito il seguente codice CIG ZE53389DBD rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D. Lgs n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura in premessa indicata;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto tramite trattativa privata sul MEPA ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante upload dell'ordine sul sito MEPA;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta Softer Group srl, via Monti Lepini 1 - 20137 MILANO, la fornitura di:
 - n.2 rilevatori di green pass al costo di € 300,00 oltre IVA cadauno
 - n.2 rilevatori di presenza in sostituzione di quelli esistenti non adatti all'adeguamento richiesto con l'installazione del green pass al costo di € 1.000,00 oltre IVA cadauno
 - costi di installazione pari a una giornata di lavoro da quantificare a consuntivo con un massimo di € 550,00 oltre IVA

per un importo contrattuale di € 3.150,00 oltre IVA
2. **APPROVARE** il foglio condizioni, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, regolante l'esecuzione della fornitura.
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo della fornitura.
4. **IMPEGNARE** la spesa di € 3.843,00 al capitolo del bilancio di previsione come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**